

COMPENDIO

ALFABETICO

DE STATVTI.

ACQVISTARE.



Acquistare ponno i Fratelli tutta sorte di Beni, Mobili, Stabili, Censi, Rendite annuali, e Giurisdizione. *Stat. 10. contr., e stat. 57. Comend.* Intendendo, che l'acquisto si faccia non al Religioso, mà alla Religione. *Stat. 10. Contr.,* E sia con giusto titolo, e conueniente à Religiosi, e non già per via di Mercantia, d' Vtura, e giuochi illeciti: come vietati dagli *Stat. 3., e 4. contr., e 53. Proib.*

AFFITTARE.

Affittar le Comende non si ponno senza licenza del Gran Maestro, la quale si dà per trè anni. *Stat. 7. Allog.,* Et al più per cinque anni. Mà il Successore è tenuto stare all'affitto solo per li trè primi anni. *Ord. 2. Allog.* Affittar non si ponno à Potenti Signori Ecclesiastici, ò Secolari, ne ad Uniuersità, ò Colleggio. *Stat. 9. Allog.* Ne à Secolari. *Stat. 65. Comend.* Il quale fù poi riuocato coll' *Ord. 42. Comend.* Degli affitti delle Comende non può pigliarsi annata anticipata. *Ord. 1. Allog.* Ancorche il Fratello sia in Conuento, ò voglia venirui, com' era permesso dallo *Stat. 7. Allog.* Deue mandar sene il contratto al Riceuitore. *Stat. 10. contr.* Affitto delle Comende vacate deue farsi dal Riceuitore. *Stat. 4. Allog., e regole, che deue offeruare Vedi Riceuitore.*

AGOZZINI.

Agozzini deuno dar scurtà di Scuti mille di render buon conto. *Ord. 11. Galer.* Deuno con li Scriuani far risegna ogni settimana de' vestimenti della Ciurma. *Ordin. 80. Galer.*

A

ALBER-

Compendio Alfabetico ALBERGIE.

Albergie altro non significa, che Ospitio. *Stat. 4. signif. Ordinationi* de gli Albergi dei precedenti Capitoli generali riformate nel Capitolo 1631. *ord. 2. Alberg.*, E rimesse alla miglior mutatione del Consiglio. *Ord. 1. Albeg.* Negl' Albergi, che carne si dia. *Ord. 3. Alberg.* Che pesce. *Ord. 4. Alberg.*, e che pane, e vino. *Ord. 5. 6. Alberg.*, Che non ponno portarsi fuori dell' Albergie. *Ord. 5. Alberg.* Non ponno i Fratelli pretendere altra carne di quella, che si fa nel macello della Religione. *Ord. 29. Tesor.* Pietanza fuori dell' Albergie due volte, e non più la Settimana, e con causa legitima è tenuto il Piliero di dare. *Ord. 7. Alberg.* Pietanza, e collatione in che tempo si dia. *Ord. 8. 9. Albeg.* Della Pietanza non deue farsi doglianza se non al Piliero. *Ord. 10. Alberg.*, & al Gran Maestro. *Conf. 15. Marz. 1651. ab Incarn.* Della Cucina, degli Vtensili, e dei mali portamenti dei Seruitori dell' Albergie. *Stat. 12. ord. 13. 14. Alberg.*

Nell' Albergie si deue osseruar modestia, e non vsar insolenza contro i Seruitori del Piliero, sotto grauissime pene. *Stat. 28. Proib. Stat. 7. offic.*, & *ord. 11. Alberg.* Dei delitti dei Fratelli nell' Albergi facendo pianta il Piliero al Consiglio, è creduto senz' altra proua. *Ord. 15. Alberg.* Come anche di coloro, che domandano da cena ne giorni di digiuno. *Ord. 26. Chief.*

ALEMANI.

Alemani, e loro prerogatiue. Ponno entrar ne Capitoli Generali, benche non habbiano otto anni di residenza. *Stat. 5. capit.*, e nel Consiglio ordinario benche non habbiano cinque anni di residenza. *Stat. 5. capit.*, e nel compito, benche non habbiano venticinque anni d'età, e cinque anni di residenza. *Ord. 6. conf.*, & esser eletti Auditori, benche non habbiano l' istesia età, e residenza. *Ord. 6. conf.*, e votare in lingua nè Capitoli, & Assemblee, benche non habbiano trè anni di residenza. *Ord. 20. capit.*, *Stat. 28. conf.*, & esser eletti alla Gran Croce, benche assenti dal Conuento. *Stat. 8. elett.*, & esser eletti Capitani di Galera, benche non habbiano dieci anni d' Antianità, e venticinque d'età, e trè Carauane. *Ord. 8. Galer.*, e conseguir Comende, ancorche non habbiano fatto trè Carauane. *Stat. 8. Comen.* la qual prerogatiua fù poi abolita dallo Statuto Gran Maestro *Garg. doppo l' Ordin. 7. Offic. Conf. 14. Dicembre 1661. conferm. 27.*

Marzo

Marzo 1662. Pagano minor somma del solito per li Passaggi de Cavalieri, e Seruenti. *Ord. 12. Tesor.* I Nouitij della lingua d'Alemagna s'intendono d'hauer fatto il Nouitiato quell'anno, che sono stati appresso il Prior d'Alemagna. *Ord. 38. riceu.*, & i Nouitij del Priorato di Boemia fanno soli sei mesi di Nouitiato in Conuento. *Ord. 39. riceu.* Gl'illegitimi nella lingua d'Alemagna non si riceuono, benche figli di qualsiuoglia Supremo Principe. *Ord. 17. riceu.* Le Proue nella lingua d'Alemagna, e Priorato, senza discrepanza, contradette, non si consegnano alla Parte. *Ord. 31. riceu.* Gli Alemanni ponno hauer Procuratori in Consiglio, benche presenti. *Stat. 11. conf.* Per amministrar loro i SAGRAMENTI della Confessione, e Communione può mandarsi dal Conuento di Colonia, ò Argentina vn Capellano d'obbedienza, che approuato dal Prior della Chiesa, tira la tauola, e soldea di Capellano Conuentuale. *Ord. 28. Chief.*

ALIENARE.

A Lienare anco in ponto di morte ponno i Fratelli le case fabricate, ò comprate nella Città Valletta, Vittoriosa, e Senglea. *Ord. 4. Contr.* Purche nel tempo della dispositione non sian debitori del Tesoro. *Ord. 6. contr.*, Et i beni patrimoniali, purche siano stabili, ed' ascendenti, ò collaterali, e peruenuti per heredità, successione, ò legato, con licenza del Gran Maestro. *Stat. 20. Maestro*, E gli stabili dell' Isole di Malta, e Gozzo, con licenza del Consiglio, mà non per il tempo dell' vltima infermità. *Stat. 11. contr.* Alienare non ponno i beni stabili fuor di Conuento, che non sono Patrimoniali. *Stat. 10. ord. 12. contr.* Eccetto se sono acquistati per pagamento d'affitto, ò d'amministrazione. *Ord. 11. contr.* Ne i censi, ò siano rendite annuali: ne la giurisdizione, ne sottomettere i beni à censo, ò grauezza. *Stat. 10. contr.* Ne alienare, ò sia vendere gli Schiaui battezzati, ò nati da Schiaue Christiane. *Ord. 7. offic.* Alienare, e seruirsi dei beni mobili ponno i Fratelli. *Stat. 10. contr.* In quanto riguarda il loro stato di Religiosi, si bene, mà mobili, e viuenti nel seculo. *Sac. Rota coram Caccia Lithuana donationis 5. Maij 1688.* con facultà di far molte, e larghe limosine. *Stat. 2. regol.*, & altre Opere Pie. *Stat. 1. 2. ospit.* mà non già di donare, & alienare à loro libera volontà. *Stat. 1. proib.*, e lo *Stat. 14. contr.* che lo permetteua, soprauiuendo i Fratelli quaranta giorni: fù riuocato dall' *Ord. 10. contr.*, come contrario al Uoto della Pouertà:

Alienare, vendere, impegnare, dar in affitto perpetuo, ò vero obligare i beni stabili, ò mobili della Religione: non ponno i Fratelli sotto grauiissime pene. *Stat. 6. 7. 8. contr.* Ne meno trattarne. *Stat. 8. contr.* con grauiissime pene anco ai Fratelli, che interuengono in simili trattati. *Ord. 7. contr.*, ne dare à censo i beni inculti, ò siano di poca, ò nessuna vtilità, se non per anni ventinoue nel Capitolo Prouinciale, doppo i quali tornino coi loro miglioramenti alla Religione. *Stat. 9. contr.* il quale se bene fù ristretto à noue anni dallo *Stat. 16. contr.* Fù nondimeno rinouato dall' *Ord. 8. contr.* Le alienationi suddette si sono di nuouo riuocate. *Stat. 12., & ord. 9. contr.* Alienationi delle rendite, e prerogatiue del Magistero indebitamente fatte dal Gran Maestro, morto ch'egli è, subito s' intendono riunite al Magistero. *Stat. 13. Maestro.*

ALIMENTI.

Alimenti si riseruanò ai Commissarij nel riparar le ruine delle loro Comende, pagati prima i carichi del Tesoro adempito il seruitio Diuino, l'ospitalità, e l'elemosine. *Stat. 7. visit.*, E nell'ornare, e riparar le Chiese si riserva ai Commissarij sopra i frutti delle loro Comende il parco vitto, e vestito. *Stat. 26. Chief.* Ai Commissarij mentecatti il Consiglio deputa Curatori, e tassa gl'alimenti. *Ord. 29. conf.* Ai Membristi, e Pensionisti, che non possedono altro bene della Religione, ò che vaca nell'istesso tempo, si assegnano per alimenti nel mortorio, e vacante il terzo del membro, ò pensione. *Stat. 10. 11. 12. Tesor.*, e l'osservanza è, che nel mortorio si lasci al Membrista, ò Pensionista il terzo del netto, e nel vacante il terzo del brutto.

AMBASCIATORI.

Ambasciatore, che così chiamasi il Procurator Generale nella Corte di Roma per l' *Ord. 4. elett.* è tenuto à difendere i Priuilegij della Religione, e le deliberationi del Consiglio, & opporsi à i Fratelli disubbidienti, e fauorire gli obbedienti, e tener auuisati il Gran Maestro, e Consiglio dei negotij. S' intende riuocato in ogni Capitolo Generale, che sostituisce vn' altro in suo luogo. Ponno però il Gran Maestro, e Consiglio per giusta causa frà i due Capitoli prouedere d' vn altro. *Stat. 12. elett.* Ambasciatori finita la carica deuono consegnar le sentenze, priuilegij &c. ai successori per inuentario, e di questo mandar
copia

copia alla Cancellaria. *Ord. 11. cancell.* Deuono venire in Conuento à render conto del danaro riceuuto. *Ord. 54. Tesor.*, e dar notitia dei negotij. E si hanno per raccomandati nelle loro ragioni, e promotioni. *Stat. 65. Tesor.* Ambasciatori straordinarij non ponno deputarsi se non coi due terzi dei voti. Mà il Soggetto per Ambasciatore basta decretarsi colla maggior parte de Voti. *Ord. 82. Tesor.* Ambasciatori, e loro Gaggi antichi. *Stat. 65. Tesor.* Gaggi all' Ambasciator di Roma Sc. Romani 3. m. l'anno. *Conf. 14. Lugl. 1667.* All' Ambasciator di Francia, lire 6. m. All' Ambasciator di Spagna Ducati 1000. in plata, e Ducati 1000. in veglione. *Conf. 2. Giug. 1642.* Agli Ambasciatori straordinarij Sc. 6. d'oro il giorno, che sono di Tari 14. moneta d'argento di Sicilia compresa ogni spesa di Filuche, Caualli &c. *Ord. 83. Tesor.*

AMMIRAGLIO.

Ammiraglio, e sua potestà sopra i Nauilij della Religione sopra i vogadori, galeotti, e genti d'arme, à quali fa il pagamento nel Tesoro, e sopra i Soldati maritimi così in mare, come in terra. Mà se il Marefciale è nell' armamento à lui obbediscono l'Ammiraglio, e gl' altri. *Stat. 3. Bagl.* Sopra i Fratelli, e secolari dell' expeditione dell' Armata maritima sopra gli huomini maritimi. *Stat. 8. Bagl.*, e sopra i Nauilij, che nuouamente s' armano dalla Religione. *Stat. 9. Bagl.* l' Ammiraglio, & il Generale con quattro Commissarij attendono al buon gouerno delle Galere. *Ord. 4. Galer.* l' Ammiraglio si elegge, se vuole per Generale delle Galere essendo idoneo, atteso lo *Stat. 16. elett.*, che trouandosi nella lingua d' Italia alcuno sufficiente quello sia proposto all' Armata di mare, l' Ammiraglio elegge il Prodomo dell' Arsenale, e lo Scriuano, i quali stanno sotto la sua giurisdizione. *Stat. 33. Bagl.*, e sotto la sua obbedienza, e dei Commissarij delle Galere, stà lo Scriuano dei contro libri delle Galere. *Ord. 6. Galer.* All' Ammiraglio per sua preminenza è douuta la testa de Tonni. *Ved. libr. Bull. Ann. 1564. fol. 247.*, & i fragmenti de legni dati à trauerfo in quell' Isola. *Ord. 43. del Tribunale.* Armamento eretto nel 1605.

ANTIANITA'.

Antianità è effetto della ricettione nei riceuuti d'età maggiore. *Ord. 10. riceu.* non corre se non pagato il passaggio. Prima del qual

qual pagamento gioua la lite mossa contra l' antianità, mà non doppo. *Stat. 15. Tesor.* I minori però non pagando il passaggio al tempo assegnato perdono l' antianità, ancorche non sia mossa la lite *Conf. 15. Giug. 1671. conf. 27. Ottobre seguente.* Antianità corre ai Paggi Magistrali dal giorno, che accettate le proue, entrano al seruitio del Gran Maestro *Conf. 10. Giug. 1645.* Ai minori non prima dell' anno sesto compito. *Ord. 50. ric.*, e dal tempo della gratia, se si riceuono con dispensa Apostolica. Ai Chierici, che si trasferiscono allo stato de Seruienti dal dì di detta traslatione pagato il passaggio, altrimenti restano senz' antianità. *Ord. 20. Chiesa:* A' quelli, che il Consiglio all' aspetto giudica non hauer la debita età, dal tempo che arbitra il medesimo *Conf. ord. 34. riceu.*, & ai Catalani, e Maiorchini, ai quali il Capitolo non hà consegnato le loro proue dal dì del loro arriuo in Conuento. *Ord. 9. ric.* Antianità corre nell' anno del Nouitiato. *Stat. 28. riceu.* Secondo l' ordine dell' antianità deuno i Fratelli sedere, & andare in Chiesa, & alle Proceffioni. *Stat. 9. Chief.* Antiani Chierici sono preceduti da i Sacerdoti Fiernaldi. *Ord. 16. Chief.* Antianità deue posporfi alla sufficienza, e benemerenza, nell' elettione alle dignità. *Stat. 5. elett.* Antianità acquistata, e da acquistarsi si perde per alcuni delitti. *Stat. 29., e 64., & ord. 19. Proib.* Antianità, e residenza non s' intende restituita per la restitutione dell' abito. *Stat. 40. riceu.* Antianità perduta per qualche delitto, non può restituirsi, ne pure per gratia di lingua. *Stat. 17. Proib.* Antianità non può variarfi in pregiudicio d' alcuno. *Ord. 10. riceu.* Antianità s' intende prescritta seguita la ricettione, e passati cinque anni. *Stat. 25., & ord. 15. riceu.*

Antianità di trè anni necessaria per conseguir pensioni di gratia Magistrale. *Ord. 1. Comen.*, e dai Priori, Bagliui, e Comendatori di miglioramento. *Stat. 7. Comen.* Antianità di cinque anni necessaria per le Comende di cabimento, e di miglioramento di gratia Magistrale, e Priorale. *Stat. 7. Comen.* Antianità di otto anni necessaria per interuenire nel Capitolo Generale. *Stat. 5. capit.*, e per esser eletto Castellano. *Stat. 5. elett.* Antianità di dieci anni necessaria per esser eletto Capitan di Galera. *Ord. 8. Galev.*, e Commissario di proue nelle lingue di Francia. *Ord. 21. riceu.* Antianità di dodeci anni necessaria per esser Commissario di proue nella lingua d' Italia. *Ord. 23. riceu.* Antianità di quindici anni necessaria per esser eletto alle dignità. *Stat. 9. elett.* Antianità di venti anni necessaria per esser giubilato. *Ord. 1. offic.* mà di venticinque per esser giubilati i minori. *Ord. 2. offic.*

ANTIA-

ANTIANITA', O' SIA ASPETTATIVA.

Coll' Antianità gl' assenti si riputano presenti in Conuento. *Stat. 7. Comen.* Antianità à cabirsi come siano assegnate alle lingue. Più dell' assegnate non ponno darli. Si danno à i Fratelli più antiani, e capaci di Comende residenti in Conuento, & vna sola basta per tutt' i passaggi. *Ord. 30. Comen.* Non si ponno smutare se non per morte di chi le haueua, ò per esser questi tali entrati in rendita dei loro cabimenti, & altrimenti non ponno ottenere altra antianità di giustitia vacante. Mà nelle lingue d' Aragona, e Castiglia ponno smutirsi subito doppo la smutitione della Comenda. *Ord. 31. Comen.* Può rinuntiarli l' antianità prima d' entrar in rendita, se deue ottenerla il più antiano, che si troui in Conuento, e fuori. *Conf. 23. Giugn. 1640., & 11. Febr. 1650. ab Incarnatione,* Una volta data non si toglie à fauor degl' antiani, che soprauengono. *Ord. 30. Comend.*

'Antianità à migliorirsi si danno à tutt' i Commissarij residenti in Conuento, capaci alle Comende, constando de i miglioramenti approuati in Conuento, e della residenza quinquennale della Comenda. *Ord. 30. Comend.*

Antianità alle dignità non ponno darli, che à i Bagliui Conuentuali, e dandosi ad altri s' intende senza loro pregiudicio; Eccetto le concordie d' alcune lingue. *Stat. 44. Bagl.* Chi in virtù d' antianità consegue dignità, ò Comenda deue ottener frà vn anno le Bolle di conferma dal Consiglio. *Stat. 13. Comen.* Le antianità s' intendono date senza pregiudicio del Tesoro del Gran Maestro, e dei Priori. *Stat. 8. Tesor.*

APPELLATIONE.

Appellatione non si dà. Primo, dai Decreti del Capitolo Generale. Secondo, nelle cause criminali. Terzo, se si tratta della correctione della Regola. Quarto, nell' electione in Bagliui della Gran Croce, mà si dà dalla promotione de Bagliui ad altre dignità. Quinto, nella creatione degl' Officiali. Sesto, dalla deputatione dei Commissarij. Settimo, dalla dichiarazione sopra la sospitione dei Commissarij, ò dei Consiglieri. Ottauo, dall' esecutione, ò dal mandato d' eseguire. Nono, dalle sentenze de Capitoli Prouinciali, che non passano la somma di Sc. cento. E questo trà Fratelli. Mà nelle cause trà Fratelli, e Laici, non è lecito alli Fratelli per qualsiuoglia somma, ò negotio

8 Compendio Alfabetico

- gotio appellarsi dalla sentenza del Capitolo Prouinciale. *Stat. 20. conf.* Decimo, dalle sentenze dello Sguardo. *Stat. 1. sguar.* Vndecimo, dalla dichiarazione del Consiglio sopra l'intelligenza delli Statuti. *Stat. 20. conf.* secondo la nuoua compilatione, e *Conf. 28. Febr. 1583. ab Incarn., e 22. Nouembre 1641.* Duodecimo, sopra l'obrettione, e subrettione dei rescritti del Capitolo Generale. *Stat. 19. capit., e Stat. 20. conf.* Secondo la nuoua compilatione, e *Conf. 28. Febr. 1583. ab Incarnat.* In tutti gl' altri casi è lecito d'appellarsi. *Stat. 20. conf.* Appellatione dalle sentenze della Veneranda Camera contro gli Amministratori de beni, non si dà, se prima non si paga il giudicato. *Stat. 22., & ord. 57. Tesor.* Appellatione al Capitolo Generale non si dà dalla sentenza del Capitolo, ò sia Consiglio compito sopra proue di Nobiltà, ò Legimità. *Ord. 11. conf.*
- Appellare frà quanto tempo si debba. *Stat. 21. conf., & ord. 57. Tesor.*
- Appellationi con qual ordine precedano. *Stat. 22. conf.*
- Appellationi frà quanto tempo si debbano seguitare, e terminare. *Stat. 23. conf.* Appellatione non corre in pregiudicio dell' Appellante nelle ferie estiuè. *Ord. 5. conf.* Appellato può preuenire l' Appellante, non ostante il termine. *Ord. 10. conf.*
- Appellatione dà Capellani d'obbedienza Seruenti di staggio, come si faccia. *Stat. 24. conf.* Chi s' appella, ò tira i Fratelli ad altri Tribunali, che dell' Ordine nostro, quali pene incorre. *Stat. 41. 42. 43. conf.*

ARCHIUII.

ARchiuij dei Priorati deuono farsi à spese dei Priori, e de Comendatori. *Stat. 12. Prior.* Inuentario delle Scritture deue farsi dai Priori, i quali ò i loro Luogotenenti tengono le chiaui degl' Archiuij. *Ord. 39. Comen.*

ARMARE.

ARmare Uascelli non si ponno senza licenza del Consiglio ordinario. *Stat. 18. 19. Proib.* Non ponno armare, ne partecipare nell' armamento fatto da altri i Fratelli ch'hanno amministrazione della giustitia, ò dei beni della Religione. *Stat. 17. Proib.* I Fratelli che armano con licenza del Consiglio godono la residenza Conuentuale. *Stat. 20. Proib.*

ARMI

A R M I.

A Rmi delli spogli de Fratelli si riponghino nell' Armèria, eccetto le Spade, & i Pugnali, che si vendono al publico incanto. *Stat. 25. Tesor.* Armi, cioè Pistolette &c. sotto graui pene proibite ai Fratelli. *Ord. 12. proib.* Pena à chi giuoca l'armi. *Ord. 15. proib.* Pena à chi le porta nel luogo doue si celebra il Capitolo Generale. *Stat. 64. proib.*, e l' electione del Gran Maestro. *Stat. 2. elett.*, e nella Congregatione delle lingue, e nelle collette, E dei trasgressori deuono i Pilieri farne querela al Gran Maestro. *Ord. 16. proib.* Premij ai Fratelli nell' esercizio dell' armi. *Stat. 8. offic.* mostra delle loro armi, che deuono fare ogn' anno. *Ord. 5. offic.*

Scudo dell' Armi delle sue quattro Famiglie deue presentare il pretendente nel Capitolo. *Ord. 11. riceu.* Anzi sono proua di Nobiltà. *Stat. 17. riceu.* Uarij requisiti per la proua dell' armi. *Ord. 11. riceu.*

A R R E R A G G I.

A Rreraggi sono debiti vecchij, ò sia resto de debiti. *Stat. 19. signif.*

A R T I G L I E R I E.

A Rtiglerie, Poluere, &c. non ponno portarsi fuori dell' Isola senza licenza del Consiglio compito. *Stat. 23. proib.*

A S S E M B L E A.

A Ssemblee si chiamano le Congregationi. *Stat. 13. signif.* Assemblea Prouinciale si tiene sei mesi dopo il Capitolo, & altrimenti nel mese di Maggio. *Ord. 30. riceu.* In essa i negotij si trattano per via di scrutinio. *Stat. 16. 17. conf.*, e deuono interuenirui almeno trè Fratelli riceuuti in Conuento, oltre il Capo. *Stat. 14. signif.*

Assemblea de Capellani s' intende accettare quanto alle lettere, e canto, il pretendente coi trè quarti de voti. *Ord. 42. riceu.* Nomina de suoi Ufficiali tocca al Prior della Chiesa. *Ord. 4. Chief.*

Assemblea che si fa nelle quattro Tempora. *Stat. 4. 5. regol.*

Assemblea Generale, nella quale si priuano i Fratelli dell' habito. *Stat. 38. riceu.*

B

Publica

Publica Assemblea per l' electione del Gran Maestro. *Stat. 1. elett.*
 Assemblea conuocata dal Marefciale. *Stat. 4. Bagl.*

AVDIENZA.

A Vdienza publica à che fine instituita. *Stat. 35. conf.* Quali persone in essa interuenghino. *Stat. 35. 36., & ord. 28. conf.* In quali giorni si tenga. *Stat. 35. conf.*

AVDITORE DE CONTI.

A Vditori de Conti deuono essere Antiani: d' età almeno d' anni venticinque compiti, e con cinque anni di residenza fatta realmente in Conuento, eccetto i Portughesi, & Alemani. *Ord. 6. conf.* nominati dalle lingue si presentano al Consiglio compito, dal quale vengono confermati. *Stat. 56. Tes., & ord. 6. conf.* Ne sempre dalle lingue son nominati, ò dal Consiglio eletti i più Antiani: mà spesse volte si hà riguardo più tosto alla sufficienza, che all' Antianità. *Conf. 5. Decembre 1573., e 7. Marzo 1673. ab Incanat.* Durano nell' Officio due anni. *Stat. 57. Tes.* Interuengono ai Conti, che i Procuratori del Tesoro rendono al Consiglio, & ai pagamenti, che fa il Tesoro. Deuono riconoscere i Conti, e tutti i suoi negotij, e riferire al Consiglio tutto quel che trouano bisognoso di riforma. *Stat. 56. Tes.* Sono Giudici nella Camera de Conti. *Ord. 57. Tes.* La pena, che incorrono non interuenendo in essa. *Ord. 58. Tesor.* Assistono al Segretario del Tesoro nel saldo dei Conti degl' Amministratori dei beni della Religione. *Ord. 21. 22. Tesor.*

AVDITORE DELLE GALERE.

A Vditor delle Galere introdotto per far il processo de Secolari delinquenti dal Capitolo del 1598. si dismesse dal Capitolo del 1631. *Ord. 77. Galer.* Mà di nuouo s' introdulle à 15. *Febraro 1684. ab Incarnatione.*

BAGLIVI.

B Agliui, ò Bailij sotto questo nome si comprendono i Bagliui Conuentuali, e Capitolari, & i Priori. *Stat. 6. signif.*

Bagliui